

Comune di Cellio con Breia

Provincia di Vercelli

ATTO DI DETERMINAZIONE NR. 172 DEL 18/11/2020			
OGGETTO:	COSTITUZIONE	FONDO	DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 20/12/2019, esecutiva, relativa a: "Bilancio di previsione 2020, bilancio pluriennale e la deliberazione n.41 del 20/12/2019 di approvazione del DUP/PEG 2020/2022, piano di investimenti – approvazione";
- i successivi atti di variazione del bilancio e del Dup Semplificato
- ;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. lgs. n. 267/2000;
- il C.C.D.I. per la distribuzione del fondo delle risorse decentrate 2019;
- il nuovo CCNL siglato in data 21.5.2018;
- la delibera della Giunta Comunale n.46 del 18/11/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: PERSONALE NON DIRIGENTE, FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020, INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE, DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA, con la quale Giunta Comunale ha fornito gli indirizzi per la costituzione delle risorse variabili, che si intende interamente richiamata;

Premesso che:

- il Comune di Cellio con Breia ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Equilibrio di Bilancio" e il principio di riduzione della spesa del personale sostenuta rispetto all'anno 2008;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.5.2018 15, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;
- la costituzione di tale fondo risulta di competenza del Responsabile Area Risorse Umane;

Ritenuto, pertanto, di procedere nella costituzione del Fondo per l'anno 2020 in adeguamento all'art. 67 del CCNL 21.5.2018;

Richiamato l'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto "Crescita"*) e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto al salario accessorio così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2020 rispetto ai presenti al 31.12.2018

Considerato che:

- l'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi per un importo pari ad € 9.861,17;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. g) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme per la riduzione stabile del fondo dello straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare, per € 1.000,00;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera b) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 CCNL 2018 riconosciuti alle posizioni

economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per € 164,84. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.lgs 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;

- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera a) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, per € 249,60. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.lgs 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;

Tenuto conto che:

- il numero di dipendenti in servizio al 31.12.2020 è inferiore o uguale al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018, pertanto, in attuazione dell'art. 33 c. 2 DL 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo e il limite di cui all'art. 23 c. 2 bis D. Lgs 75/2017 non deve essere adeguato in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018
- l'Ente si impegna a modificare la presente costituzione del fondo nel caso di incremento o diminuzione del numero di dipendenti in servizio rispetto al 31.12.2018 e comunque a rideterminare (anche in diminuzione) il salario accessorio complessivo in caso di sopraggiunte modifiche normative, chiarimenti ministeriali, interventi giurisprudenziali, sentenze o pareri di Corte dei Conti sulle modalità di calcolo di tale integrazione;
- Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2020 ai sensi dell'art. 67 commi 1 e 2 del CCNL 21.5.2018, e adeguate alle disposizioni del DL 34/2019, risultano pertanto essere pari ad € 11.275,61, di cui € 10.861,17 soggette ai vincoli;

Ritenuto:

di integrare le risorse variabili di cui all'art. 67 comma 3 CCNL 21.5.2018, in base alla normativa vigente, degli importi NON soggetti al limite del 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 mediante:

- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. e) CCNL 21.5.2018, delle somme derivanti dai risparmi del Fondo lavoro straordinario anno precedente, pari ad € 1.713,55;

Considerato che:

- l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2020 risulta pari ad € 1.713,55, di cui € 0,00 soggette ai vincoli;

Vista la legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo», stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

Considerato che il DL 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ssmmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Vista la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

Tenuto conto che nel periodo 2011-2014 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto non deve essere applicata la riduzione del fondo del 2020, pari a € 0,00;

Richiamato l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015;
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Visto l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, il quale stabilisce che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato.”*

Tenuto conto che nell'anno 2016 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2015 e pertanto non deve essere applicata la riduzione del fondo di € 0,00

Pertanto:

- l'importo del fondo complessivo 2020 da confrontare con il 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, risulta pari a € 12.989,16, di cui € 9.861,17 soggette al limite 2016

Vista la costituzione del fondo per l'anno 2016, che per le risorse soggette al limite, risultava (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs 75/2017, economie del fondo dell'anno 2015 e economie del fondo straordinario anno 2015), pari a € 9.861,17 e che lo stesso non deve essere adeguato in riferimento alle disposizioni del DL 34/2019 e di quanto definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 ma che viene incrementato per la riduzione del fondo dello straordinario e pertanto il totale del limite di cui all' art. 23 del D.Lgs. 75/2017 è pari ad € 10.861,17;

Vista la costituzione del fondo per l'anno 2020, per le risorse soggetto al limite (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs 75/2017, importi di cui all'art. 67 comma 2 lett.b, economie del fondo dell'anno precedente e economie del fondo straordinario anno precedente), che risulta pari a € 10.861,17 a seguito di incremento per la decurtazione del fondo dello straordinario;

Preso atto che il fondo 2020 (per le voci soggette al blocco del D.Lgs. 75/2017) non deve essere decurtato poiché non supera il limite del fondo 2016;

Considerato che:

- il totale del fondo (incluse le sole voci soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2020 al netto delle decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € 10.861,17;
- Il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2020 tolte le decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € 12.989,16;

	ANNO 2016	ANNO 2020
Fondo stabile soggetto al limite	9.861,17	10.861,17
Fondo variabile soggetta al limite	0,00	0,00
Incremento valore medio di cui all'art. 33 comma 2 dl 34/2019	0,00	
Risorse fondo prima delle decurtazioni	9.861,17	10.861,17
Decurtazioni 2011/2014	0,00	0,00

Decurtazioni operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	0,00	0,00
TOTALE FONDO DELL'ANNO PER RISPETTO LIMITE	9.861,17	10.861,17
Decurtazioni per rispetto 2016		0,00
RISORSE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI		10.861,17
Risorse stabili NON sottoposte al limite		414,44
Risorse variabili NON sottoposte al limite		1.713,55
TOTALE FONDO DECURTATO, INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE		12.989,16

Preso atto che risulta indisponibile alla contrattazione una quota di € 8.412,96 in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati e assegnati (es. indennità di comparto e progressione orizzontale);

Visto l'allegato prospetto di costituzione del fondo anno 2020;

DETERMINA

per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di costituire il fondo risorse decentrate anno 2020, approvando l'allegato schema di costituzione;
2. di applicare l'art. 23 del D.Lgs 75/2017 che prevede il "blocco" rispetto al fondo dell'anno 2016 del trattamento accessorio, con l'automatica riduzione delle risorse in caso di superamento rispetto all'anno 2016;
3. di applicare l'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto "Crescita"*) che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, come definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018, nel caso risulti un incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2020 rispetto ai presenti al 31.12.2018;
4. di costituire il fondo complessivo a seguito della decurtazione di cui all'art. 23 del D.Lgs 75/2017 per un importo pari ad **€ 12.989,16**;
5. di impegnare la somma totale come segue:
780/1/1; 880/5/1/;; 230/5/1; 120/1/1; 2760/2/1;
6. di sottrarre dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per la progressione economica, ecc) che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono già stati erogati in corso d'anno per un importo pari ad € 8.412,96;
7. di confermare il Fondo per il Lavoro Straordinario, ai sensi dell'art. 14 CCNL 1.4.1999, per l'anno 2020, per un importo pari ad **€ 713,55, poiché decurtato di € 1.000 per incrementare il fondo di parte stabile**;
8. che il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nel 2020 al Dirigente/Posizioni Organizzative, verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli obiettivi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza;
9. che il presente provvedimento diventerà esecutivo solo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, da parte del servizio finanziario cui si trasmette di competenza;
10. di trasmettere la presente alle Organizzazioni Sindacali Territoriali e alle RSU per opportuna conoscenza e informazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sementilli dott.ssa Federica

Servizi finanziari e contabili

**Visto di regolarità contabile
attestante la sussistenza della copertura finanziaria della spesa:
(art. 147-bis comma 1 e art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000 e smei - TUEL)**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla determinazione oggettivata, esprime **parere favorevole** sotto il profilo della regolarità contabile ed appone il **visto di regolarità contabile attestante la sussistenza della copertura finanziaria della spesa**, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 147-bis, comma 1 e art. 153 commi 4 e 5 del D. Lgs 267/2000.

Ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, lo stesso Responsabile conferma che la spesa assunta con l'impegno di cui sopra, alla data del medesimo impegno, **è compatibile** con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Sementilli dott.ssa Federica

RIFERIMENTI CONTABILITA'

Settore	Soggetto	C / R	Anno	Imp / Sub	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Stanz. / Residuo	Già Utilizzato	Importo €

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile Ufficio Affari Generali e Segreteria attesta che è stato oggi affisso all'Albo Pretorio del Comune di Cellio con Breia, copia della presente determinazione per quindici giorni consecutivi dal 09/12/2020 al 24/12/2020.

Cellio con Breia, lì 09/12/2020

**Il Responsabile Ufficio Affari Generali e
Segreteria**

F.to Tomaciello dott. Andrea

